



**COMUNE DI NOVE**

Provincia di Vicenza

**UFFICIO ANAGRAFE**

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

**Adottato dal Consiglio Comunale**

**con deliberazione N° 17 del 31 marzo 2004**

**e modificato con deliberazione N° 95 del 20.12.2004**

# INDICE

## DISPOSIZIONI GENERALI

### COMPETENZE – RESPONSABILITÀ – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- Art. 1 Avviso di morte
- Art. 2 Denuncia della causa di morte
- Art. 3 Rinvenimenti
- Art. 4 Accertamento necroscopico
- Art. 5 Morte per malattia infettiva
- Art. 6 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 7 Prodotti abortivi
- Art. 8 Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 9 Periodo di osservazione
- Art. 10 Protrazione
- Art. 11 Riduzione
- Art. 12 Precauzioni
- Art. 13 Locale di osservazione
- Art. 14 Obitorio
- Art. 15 Morti accidentali
- Art. 16 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 17 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 18 Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione
- Art. 19 Trasporto e percorso
- Art. 20 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 Trasporti internazionali di salme e resti mortali
- Art. 22 Usanze funebri di non cristiani
- Art. 23 Commercio di salme e resti mortali
- Art. 24 Diritto di sepoltura
- Art. 25 Registrazioni
- Art. 26 Servizio di vigilanza e controllo
- Art. 27 Obblighi di vigilanza ricorrenti
- Art. 28 Orario di apertura

- Art. 29 Disciplina dell'ingresso
- Art. 30 Riti funebri
- Art. 31 Fiori e piante ornamentali
- Art. 32 Manutenzione e cura delle tombe
- Art. 33 Planimetria del cimitero
- Art. 34 Inumazioni
- Art. 35 Fosse
- Art. 36 Tumulazioni
- Art. 37 Concessioni
- Art. 38 Scadenario delle Concessioni
- Art. 39 Loculi, tombe e nicchie
- Art. 40 Costruzione sepolture familiari
- Art. 41 Loculi per deposito provvisorio
- Art. 42 Retrocessione di sepolture private
- Art. 43 Estinzione di concessione
- Art. 44 Crematorio
- Art. 45 Autorizzazione alle cremazioni
- Art. 46 Esumazioni ordinarie
- Art. 47 Esumazioni straordinarie
- Art. 48 Estumulazioni
- Art. 49 Rifiuti cimiteriali
- Art. 50 Efficacia del Regolamento
- Art. 51 Sanzioni

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al **Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.7.1934 nr. 1265 e al D.P.R. 10.9.1990, Nr. 285 e alle circolari del M.S. nr. 24 del 24.06.1993 e nr. 10/31.07.98**, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune nonché del Servizio di Igiene pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S. per quanto di competenza.
2. Gli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale sono determinate mediante il regolamento organico del personale di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto a disposizione il registro di cui al successivo art. 25 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

## **CAPO I**

### **DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **ART. 1 - DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE (1)**

1. La dichiarazione o avviso di morte è fatta entro **24 ore** dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

#### **ART. 2 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE (1)**

1. Ogni accertamento di morte dovrà dare seguito alla compilazione di apposita scheda ISTAT con la causa di morte per il monitoraggio di legge. Nel caso di decesso senza assistenza medica la presunta causa sarà attestata sulla scheda dal medico necroscopo.
2. In presenza di accertata o sospetta malattia infettiva si darà immediata comunicazione all'U.L.S.S. per eventuali provvedimenti di salvaguardia contro il diffondersi di contagio.
3. Se all'evento seguirà autopsia per riscontro diagnostico detta scheda andrà aggiornata secondo l'ultimo referto medico.
4. Ove dalla scheda di morte risulti o vi sia sospetto di reato si dovrà informare l'Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza. **(3)**

#### **ART. 3 - RINVENIMENTI (5)**

1. Qualora avvenga il rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali insepolti dovrà esserne informato immediatamente il Sindaco il quale procederà di seguito informando le Autorità di Pubblica Sicurezza, quella Giudiziaria e quella Sanitaria territoriale.

#### **ART. 4 - ACCERTAMENTO NECROSCOPICO (4)**

1. Ogni denuncia di morte darà seguito alla richiesta di visita del medico

necroscopo quale pubblico servizio svolto ed organizzato dall'U.L.S.S. territoriale.

2. Questa visita avverrà non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 285/90 e comunque non dopo le 30 ore.

#### **ART. 5 - MORTE PER MALATTIA INFETTIVA (10)**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse previste nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Saranno, inoltre, ottemperate le prescrizioni dettate di volta in volta dal Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S. e previste pure nell'articolo 18 del DPR 285/90. Idem dicasi dei cadaveri portatori di radioattività.

#### **ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA (6)**

1. Il seppellimento in cimitero di cadavere o parte di esso deve avvenire solo dopo autorizzazione da parte del Sindaco.

#### **ART. 7 - PRODOTTI ABORTIVI (7)**

1. L'autorizzazione al seppellimento e trasporto dei prodotti abortivi di presunta età dalle 20 alle 28 settimane e dei feti con presunte 28 settimane di età intrauterina, e non dichiarati come nati morti, viene rilasciata dall'U.L.S.S.

#### **ART. 8 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (3)**

1. In caso di decesso per causa violenta o non naturale l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO II**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **ART. 9 - PERIODO DI OSSERVAZIONE (8)**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione a trattamenti conservativi o a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse **24 ore** dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento o quando il medico necroscopo avrà accertato la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni ed il Decreto 22 agosto 1994 n. 582, artt.

4 e 5.-(prelievi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

#### **ART. 10 – PROTRAZIONE (9)**

1. In caso di morte improvvisa o con dubbio di morte apparente l'osservazione per eventuali manifestazioni di vita dovrà durare 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con idonea strumentazione come all'articolo precedente.

#### **ART. 11 - RIDUZIONE (10)**

1. In caso di morte per malattia infettiva diffusiva o in presenza di cadavere con sintomi di putrefazione, o per speciali ragioni avanzate dal Coordinatore Sanitario competente, il periodo di osservazione può essere inferiore alle 24 ore. Il Sindaco potrà ordinare anche il trasporto di salma, mediante apposito carro chiuso, nella camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

#### **ART. 12 - PRECAUZIONI (11)**

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere sarà posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto all'accertamento dell'articolo 4.

### **CAPO III**

#### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **ART. 13 - LOCALE DI OSSERVAZIONE (12)**

1. Il Comune deve disporre di un locale idoneo per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme, nell'ambito del cimitero. L'ammissione nel deposito di osservazione avviene per ordine del Sindaco ovvero della pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine, dell'autorità Giudiziaria.
2. La sorveglianza può essere assicurata mediante personale o con apposite strumentazioni.

#### **ART. 14 - OBITORIO (13)**

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per operazioni di riscontro diagnostico, di autopsia giudiziaria o medico - legale e per trattamento

igienico - conservativo.

2. Le funzioni obitoriali e di osservazione possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

#### **ART. 15 - MORTI ACCIDENTALI (12)**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, quando non siano portati in ospedale, dovranno essere trasportati nella camera di osservazione o obitorio, in cimitero.

### **CAPO IV**

#### **FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **ART. 16 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Ciascuna salma deve essere sepolta racchiusa in un feretro dalle caratteristiche specificate nel successivo art. 18.
2. Ogni feretro può racchiudere una sola salma; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità , il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.(18, 25 e 32)
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività si osserveranno le disposizioni cautelative dettate dall'autorità sanitaria per evitare contaminazione ambientale.

#### **ART. 17 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. Il feretro porterà una targhetta esterna impressa con i dati identificativi della salma ed avrà le caratteristiche richieste per la sepoltura di destinazione e per la distanza chilometrica da percorrere.
2. Le generalità sui documenti cartacei e sulla targa devono essere coincidenti.

#### **ART. 18 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE (30)**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 30 del D.P.R. 285/90 a seconda se vi sarà:



- a) inumazione del feretro: cassa di legno e materiali molto degradabili
  - b) tumulazione: duplice cassa, legno e zinco ermeticamente chiuso mediante saldatura come prescritto nel citato art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
  - c) trasferimento con percorso superiore a 100 Km ed all'estero (vedi articoli 27 - 28 – 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 );
  - d) cremazione: cassa legno; duplice cassa in caso di trasporto oltre i 100 Km.
- 2. Il trasporto di deceduto per malattia infettiva- diffusiva può richiedere l'uso di duplice cassa quando prescritta dall'autorità sanitaria.
  - 3. La salma che giunge racchiusa in doppia cassa e sia destinata alla inumazione dovrà essere sottoposta a opportune forature per consentire il processo di mineralizzazione nei tempi ordinari.

#### **ART. 19 - TRASPORTO E PERCORSO (19-20-22-24)**

- 1. Gli orari dei trasporti sono disciplinati dal Sindaco con proprio provvedimento.
- 2. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è accaduto l'evento con l'eccezione dei prodotti abortivi di cui all'art. 7/2 DPR 285/90 che compete all'U.L.S.S.
- 3. Detto trasporto deve essere effettuato con il carro di impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza a norma dell'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Il Comune per detti trasporti sia in territorio comunale come per altro Comune o per l'estero ha facoltà di imporre pagamento di un diritto fisso di privativa.
- 4. Con il feretro si accompagnano i documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento in relazione alla destinazione, che saranno consegnati al personale incaricato della sepoltura, all'arrivo in cimitero.
- 5. L'autorizzazione al trasporto va richiesta anche per trasferimento in altro cimitero di ossa umane o ceneri.

#### **ART. 20 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

- 1. Il trasporto di salme in ambito comunale, ma in luogo diverso dal cimitero, potrà essere autorizzato con decreto del Sindaco su domanda di parte.

#### **ART. 21 - TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI**

- 1. Il trasporto di salme si distingue fra Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, resa esecutiva con R.D.1.7.1937, n. 1379, e Stati non aderenti a tale convenzione; entrambi i casi sono disciplinati dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 ed in

dettaglio dalla Circolare del Ministero Sanità 24 giugno 1993 nr. 24, comma 8.1 e seguenti.

#### **ART. 22 - USANZE FUNEBRI DI NON CRISTIANI**

1. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego di cassa di legno o, nei casi stabiliti, di duplice cassa legno e zinco (Circol. Min. San. 31/07/98 nr. 10). Il tempo ordinario di inumazione resta dieci anni. .

#### **ART. 23 - COMMERCIO DI SALME E DI RESTI MORTALI**

1. E' assolutamente vietato il commercio di salme, di parti anatomiche, di ossa e di resti mortali in genere.

### **CAP. V SEPOLTURA - CUSTODIA**

#### **ART. 24 - DIRITTO DI SEPOLTURA (50)**

1. Nel cimitero comunale potranno ricevere sepoltura:
  - a) i cadaveri di persone residenti nel Comune alla data del decesso;
  - b) i cadaveri di persone decedute nel Comune e non richiesti da familiari, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - c) i cadaveri di persone non residenti, ma con diritto di sepoltura privata (loculo o tomba) nel cimitero del Comune;
  - d) le ceneri o i resti mortali dei cadaveri citati nei precedenti commi a) b) e c);
  - e) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune, ma che hanno avuto in esso la residenza;
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 25 - REGISTRAZIONI (52-53)**

1. Tutti i seppellimenti vengono registrati nel doppio esemplare dell'apposito registro con la precisazione di nome, cognome, data, luogo di nascita e di morte del defunto, ora , data, numero del sito o nome di sepoltura.
2. Una copia del registro va consegnato, ad ogni fine anno, al Comune.
3. E' consentita la registrazione con sistemi informatici. In questo caso si seguiranno le disposizioni della Circolare del Ministero della Sanità nr. 24/24.06.93 comma 12.

#### **ART. 26 - SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO (51-52)**

1. Al Comune non è più fatto obbligo di provvedere un custode del cimitero ma un servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative e dei lavori richiamati nel successivo articolo 27.
2. Il Comune vi può provvedere direttamente o indirettamente in convenzione con Ditta specializzata.
3. Sovrintendono in ogni caso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e l'Ufficio Tecnico - Manutentivo ognuno per la parte di competenza.
4. Al Coordinatore Sanitario territoriale compete il controllo sull'osservanza delle specifiche norme sanitarie sul funzionamento dei cimiteri e sottopone al Sindaco eventuali adeguamenti per rendere regolare il servizio.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI DI VIGILANZA RICORRENTI:**

1. Il servizio di vigilanza è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Deve sempre assicurare come servizio dovuto:
  - apertura e chiusura del cimitero secondo gli orari stabiliti ed esposti all'ingresso dello stesso;
  - pulizia generale all'interno del cimitero, dei viali, degli spazi fra le tombe, dei residui secchi, del locale adibito ad obitorio o luogo di osservazione ed autopsie;
  - ricevere le salme o resti mortali; accertare la regolare documentazione, la corrispondenza di questa con le generalità stampate sulla targa del feretro e curare la registrazione prevista nel precedente articolo 25;
  - eseguire scavi nelle misure prescritte per le inumazioni e l'interramento;
  - sovrintendere al regolare allineamento delle fosse alla posa delle lapidi;
  - prestare assistenza ai seppellimenti, alle traslazioni ed eventuali autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
  - chiudere con murature loculi e ripiani nelle tombe di famiglia dopo la sepoltura di ciascun feretro;
  - procedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
  - garantire l'erogazione dell'acqua ed efficienza dei servizi igienici;
  - segnalare danni o pericoli e proporre le riparazioni opportune;
  - segnalare necessità o carenze di carattere sanitario ed eseguire le operazioni eventualmente prescritte.

#### **ART. 28 – ORARIO DI APERTURA**

1. L'orario di apertura del cimitero è regolato con disposizione del Sindaco che resterà esposta all'ingresso.

#### **ART. 29 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato:
  - introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non di servizio, cani, gatti o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
  - l'ingresso alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
  - l'ingresso a scopo di questua e/o attività commerciale;
  - calpestare tombe negli spostamenti;
  - eseguire qualunque lavoro non preventivamente autorizzato;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, oggetti ornamentali, iscrizioni od altro;
  - asportare dal Cimitero qualsiasi oggetto, non di proprietà, senza la preventiva autorizzazione;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
  -

#### **ART. 30 - RITI FUNEBRI**

1. All'interno del Cimitero sono permessi riti funebri di suffragio per il singolo defunto e/o per la collettività dei defunti.

#### **ART. 31 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti deposti sulle tombe in onore dei defunti saranno rimossi a cura dei familiari dei defunti stessi e portati negli appositi contenitori.
2. In presenza di accertata e ripetuta trascuratezza, previo avviso benevolo, sarà facoltà del Sindaco intervenire con idonei mezzi persuasivi per riportare decoro e ordine.
3. Fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari, sono assimilabili, per lo smaltimento a rifiuti urbani; per altri rifiuti vedi successivo art.49;

#### **ART. 32 - MANUTENZIONE E CURA DELLE TOMBE**

1. La cura e la manutenzione delle tombe è un obbligo dei familiari dei defunti

sepolti.

2. L'incuria protratta o stato di abbandono può dare luogo, in caso di pericolo, alla rescissione della concessione in atto.

## **CAPO VII**

### **TOMBE**

#### **ART. 33- PLANIMETRIA DEL CIMITERO (CAPO X DEL D.P.R. 285/90)**

1. La delimitazione dei reparti di inumazione e delle sepolture previste o predisposte devono risultare nella planimetria in scala 1:500, od in scala inferiore, come dall'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 ;
2. Il cimitero è delimitato con i seguenti reparti:
  - campi di comune inumazione
  - campi per inumazione con sepolture private
  - campi per la costruzione di tombe di famiglie
  - tumulazioni individuali (loculi)
  - tumulazioni per famiglie (tombe di famiglia)
  - cellette ossario o cinerarie
  - campo per dispersione di ceneri
  - ossario comune.

#### **Art. 34 INUMAZIONI**

1. I campi destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri e questi in file. L'inumazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Ciascuna fossa va scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.(art. 71-72-73), e dopo la deposizione del feretro la fossa dovrà essere richiusa senza l'uso di mezzi meccanici.
3. La copertura delle fosse dovrà rispettare il progetto predisposto ed approvato a cura della Giunta Comunale, finalizzata ad uniformare le tombe e favorire i processi di mineralizzazione. A questo scopo si prevederà: profili nei lati fino a m. 1,70 in lunghezza e m. 0,70 in larghezza, lastra in testa e copertura con polvere di marmo o ghiaino. Come epigrafe sulla lastra è consentito porre la foto, il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto con caratteri omogenei. Sul tumulo è consentito la posa di un solo vaso ornamentale
4. Prima dei lavori di copertura dovrà essere dato avviso all'ufficio comunale lavori pubblici per l'esercizio del controllo.
5. Il costo delle inumazioni quali lo scavo, la copertura e la successiva

manutenzione e conservazione in stato di decoro, fanno carico interamente ai familiari del defunto.

6. Il costo del servizio di inumazione sarà determinato a cura della Amministrazione comunale.
7. Nelle le inumazioni è vietato l'uso di casse in metallo o altro materiale non biodegradabile.
8. Il tempo ordinario di inumazione sarà di 10 anni dal giorno di seppellimento.

#### **ART. 35 FOSSE**

1. Ogni fossa deve contenere un'unica salma ed è vietato l'uso di sovrapporre più feretri in un'unica fossa. Unica eccezione consentita è il caso di madre con il figlio neonato che possono essere racchiuse nell'unico feretro.

#### **Art. 36 UMULAZIONI**

1. Il Comune può dare in concessione a privati:
  - a) aree per tombe di famiglia;
  - b) tombe di famiglia o loculi individuali;
  - c) nicchie ossario per resti mortali;

#### **Art. 37 CONCESSIONI**

1. La concessione è soggetta alla corresponsione della tariffa determinata dalla Amministrazione Comunale.
2. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso non è commerciabile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
4. Per persone della famiglia si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione individuandone i soggetti o i criteri di individuazione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, come detto, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. In questo caso, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura la tomba torna in proprietà del comune.
5. Nelle tombe di famiglia, a richiesta del concessionario, può essere

autorizzata la tumulazione di persona non avente diritto ma benemerita nei confronti della famiglia, su richiesta scritta motivata con firma autenticata nelle forme previste negli artt. 4 e 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445.

6. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza ad obblighi comunicati per iscritto.

#### **Art. 38 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e conoscerne le scadenze.
2. In prossimità delle scadenze si darà avviso ai concessionari perché si possa provvedere al rinnovo o alle operazioni di estumulazione. Trascorsi tre mesi dalla scadenza senza pagamento del canone di rinnovo il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza di concessione.

#### **Art. 39 LOCULI, TOMBE E NICCHIE**

1. I loculi possono essere dati in concessione solamente al momento od in previsione prossima di un evento luttuoso. Solo in tale occasione è consentito soddisfare richiesta di concessione di una copia di loculi per il rispetto dei vincoli affettivi.
2. Le concessioni assegnate dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento avranno la durata di 70 anni per le tombe di famiglie e di 30 anni per loculi e nicchie ossario.
3. Le concessioni a tempo determinato già in uso avranno la durata risultante dall'atto di concessione. I rinnovi dovranno adeguarsi alla suddetta durata, con l'eccezione del successivo art. 5.
4. Le concessioni a tempo indeterminato assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, nr. 803 rimangono in vigore a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
5. Le concessioni delle nicchie ossario potranno godere di un solo rinnovo.
6. Il diritto fisso di concessione e di rinnovo sarà determinato a cura
7. dell'Amministrazione Comunale. In caso di retrocessione del diritto d'uso potrà essere riconosciuto un rimborso calcolato secondo il successivo art. 41.
8. Eventuali controversie tra aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.
9. La chiusura del loculo o dello scaffale in tomba di famiglia deve essere realizzata dopo ogni sepoltura con muratura di mattoni pieni a testa e intonacata nella parte esterna. E' consentita la chiusura anche con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro

materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità atti ad assicurare resistenza e chiusura a tenuta ermetica.

10. Le tombe di famiglia che per motivi diversi hanno ancora i feretri a vista dovranno essere messe a norma del comma precedente entro l'arco di tempo di tre anni a partire dalla data di approvazione del presente regolamento. L'obbligo dovrà essere fatto conoscere da subito a tutta la comunità.
11. Nelle tombe di famiglia potranno avere sepoltura solo il numero di feretri previsti in progetto. Nessun feretro potrà essere sepolto in tomba che non consenta la chiusura a norma.

#### **ART. 40 COSTRUZIONE DI SEPOLTURE FAMILIARI.**

1. La concessione di aree per la costruzione di sepolture familiari è subordinata alla approvazione del progetto da edificare, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ed al deposito infruttifero della cauzione prevista nel tariffario. Il deposito cauzionale verrà restituito dopo l'accertamento di regolare esecuzione delle opere da
2. parte dell'ufficio che ne ha approvato il progetto, assenza di contestazioni e ripristino del luogo.

#### **ART. 41 LOCULI PER DEPOSITO PROVVISORIO**

1. Su richiesta scritta dei congiunti o di un loro incaricato, può essere concessa la deposizione provvisoria di feretri in loculo, messo a disposizione dal Comune, previo pagamento del canone ed il deposito di una fideiussione predeterminati dalla Amministrazione Comunale.
2. Tale concessione provvisoria è ammessa:
  - a) per coloro che sono in attesa di una tomba di famiglia;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o di adeguamento di tombe in concessione;
  - c) per le salme in attesa di cremazione;
  - d) per altri casi ritenuti validi dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. La concessione del deposito provvisorio non potrà superare i 12 mesi, eventualmente rinnovabile previa valutazione della effettiva necessità .
4. Il canone di utilizzo pagato in via anticipata e viene calcolato a mese dal giorno della tumulazione fino alla effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero, se superiori a 15 giorni.
5. Scaduto il termine di utilizzo provvisorio senza che gli interessati abbiano provveduto alla estumulazione, il Sindaco, previo avviso scritto, potrà disporre la concessione obbligatoria del loculo in prestito con l'incasso della fideiussione.



#### **ART. 42 RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA**

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
  - $C = t - (t : d \times r)$  dove :
  - C = corrispettivo da rimborsare
  - t = tariffa di concessione corrisposta
  - d = durata della concessione
  - r = anni di utilizzo della concessione.
2. Per le concessioni a tempo indeterminato il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

#### **ART. 43 ESTINZIONE DI CONCESSIONE**

1. Le concessioni a tempo indeterminato decadono nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione. Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione previo avviso pubblico all'ingresso del cimitero ed all'Albo comunale.

### **CAPO VIII CREMAZIONE**

#### **ART. 44 - CREMATORIO (78)**

1. Il Comune non dispone di forno crematorio e si avvale di impianti idonei esistenti e disponibili.

#### **ART. 45 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE (79) (COMMA 14.2 CIRC.M.S.NR.24/93)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di un loro incaricato in presenza di:
  - a) dichiarazione di volontà ad essere cremato datata resa dal defunto in carta
  - b) libera firmata o attestazione regolare che il defunto era iscritto ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati.
  - c) dichiarazione scritta di volontà, da parte del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi, con firma autenticata, di voler dar corso alla cremazione, in contemporanea assenza di volontà contraria

del deceduto.

2. Tutte le spese per la cremazione sono a carico privato.

## **CAPO IX ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

### **ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE (82)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
2. Sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento e sono effettuate nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria terrà a disposizione degli aventi interesse l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria massiva.
4. Le operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune sono comunicate con congruo anticipo mediante avviso esposto alla entrata del Cimitero.
5. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie saranno poste a disposizione di chi ha espresso interesse al collocamento in altra sepoltura, le altre deposte nell'ossario comune. (Art. 85)

### **ART. 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE (83)**

2. L'esumazione straordinaria di salme può essere eseguita:
  - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con le modalità previste nell'art. 73 del D.P.R. 285/1990;
  - b) su richiesta dei congiunti, previo nulla-osta dell'Autorità Sanitaria locale per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione;
1. Le esumazioni straordinarie di cui al punto b) del precedente comma non possono essere eseguite dal 1° maggio al 30 settembre.
2. Le esumazioni straordinarie su richiesta sono soggette al pagamento di un diritto comunale fisso ed ogni altra spesa a carico dei richiedenti.

### **ART. 48 - ESTUMULAZIONI (86)**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati saranno inumati almeno per un quinquennio dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Qualora il feretro risulti fatiscente e la salma abbia raggiunto condizioni di completa

mineralizzazione si procederà alla riduzione.

#### **Art. 49 - RIFIUTI CIMITERIALI (85)**

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale (resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento) sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere reinterrati o destinati ad incenerimento nel forno crematorio di bacino; solo eccezionalmente avviati in discarica.(DPR nr.915/10.09.1982).
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti negli appositi contenitori.

### **CAPO X**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 50 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore e, qualsiasi istanza presentata da ciascun avente titolo inerente la fattispecie prevista dallo stesso Regolamento, si intende condivisa dagli altri cointeressati.
2. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **ART. 51- SANZIONI**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La mancata osservazione degli obblighi imposti dal presente Regolamento, sarà rilevata con preventiva e idonea diffida ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili. Eventuali spese per il ripristino dei luoghi non eseguito potrà essere disposto dall'Amministrazione con addebito al contravventore a pena di temporanea sospensione o ritiro di concessione.

**NOTA: Il numero tra parentesi che figura nei titoli e nei paragrafi rimanda agli articoli del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990.**

## TARIFFARIO

Tutte le tariffe per concessioni, seppellimenti e diritti di seguito elencati sono determinati a cura dell'Amministrazione Comunale alla quale è demandato pure la facoltà di aggiornarli nel tempo.

Nei casi di lavori obbligatori ed autorizzati per l'adeguamento delle tombe di famiglia alla normativa vigente la stessa Amministrazione potrà prevedere, a richiesta, delle agevolazioni del caso.

### CONCESSIONI DEL DIRITTO D'USO CIMITERIALI

Concessione di tomba di famiglia

Concessione di loculo

Concessione di nicchia ossario o cineraria

Canone mensile per concessione di loculo a prestito

Fidejussione cauzionale contestuale alla concessione del prestito di loculo

Rinnovo concessione T.F.

Rinnovo concessione loculo

Rinnovo concessione nicchia ossario o cineraria

Deposito cauzionale infruttifero per costruzione di tombe di famiglia da parte di privati

### SEPPELLIMENTI

- 1 Inumazione in campo comune
- 2 Tumulazione in loculo individuale con chiusura dello stesso a cura del Comune
- 3 Tumulazione in posto salma individuale di tomba di famiglia con chiusura della nicchia a cura del Comune
- 4 Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in cella ossario con chiusura a cura del Comune
- 5 Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in loculo grande con apertura e richiusura a cura del Comune
- 6 Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in scaffale di tomba privata con apertura e richiusura

- 7 Raccolta di ceneri per dispersione in campo comune
- 8 Estumulazione straordinaria a richiesta di privati o dell'Autorità Giudiziaria per traslazione ad altro tumulo o altro comune o autopsie (più spese di richiusura)
- 9 Estumulazione per rinuncia di concessione che dà luogo alla inumazione quinquennale (più spese di inumazione):
  - a) da loculo
  - b) da tomba famiglia
- 10 Estumulazione per raccolta di resti mortali:
  - Da campo comune
  - da cumulo privato
  - da loculo
  - da tomba famiglia
  - Ispezione di tomba famiglia su richiesta

#### DIRITTI FISSI

1. Diritto fisso di entrata salma o resti mortali da altro Comune
2. Diritto fisso di uscita salma o resti mortali per altro Comune
3. Rilascio di autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria:
  - Per trasporto di salma in altro comune
  - Per trasporto di salma in altro stato
  - Per traslazione di resti mortali o ceneri in altro comune